Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Sabato, 6 dicembre** — **Numero 288**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Con decreto Reale in data 28 scorso novembre, è stata delegata, durante l'assenza dal Regno del ministro degli affari esteri on. senatore VITTORIO SCIALOJA, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, on. prof. avv. FRANCESCO NITTI, la firma degli atti emanati dal Ministero degli affari esteri.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2102 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decreto e decretiamo:

Art. 1

I ricevitori postali, telegrafici, telefonici sono ammessi ad un trattamento di assicurazione sulla vita, che, col concorso dello Stato, conferisca loro od alla loro famiglia o, in mancanza di questa, a persona designata, il diritto di ottenere il pagamento di un capitale o di una rendita da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in caso di morte o al raggiungimento del 40° anno di servizio o del 65° anno di età.

L'assicurazione avrà effetto dal 1° gennaio 1920, ed è obbligatoria per tutti i ricevitori, eccezione fatta per coloro che hanno raggiunto il 55° anno di età, pei quali lo Stato corrisponde egualmente il suo concorso da essere convertito a scelta dell'interessato o in un premio di assicurazione od in un deposito fruttifero da pagarsi in caso di morte o di cessazione dal servizio.

Art. 2.

Il premio annuo da versare all'Istituto nazionale delle assicurazioni è in proporzione percentuale alla retribuzione lorda annua; ed è costituito da una quota non superiore al 3 0[0 a carico dell'erario dello Stato, in proporzione inversa della entità della retribuzione medesima. Tale quota di concorso non è più corrisposta nel caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

La somma complessiva delle quote di concorso a carico dello Stato è stabilita al 3 0[0 della totalità delle retribuzioni lorde liquidate ai ricevitori.

Il premio annuo per le polizze dei ricevitori aventi retribuzione non superiore a L. 1000 è stabilito in una somma fissa non inferiore a L. 60 alla quale i ricevitori concorrono in misura del 2 0[0 della retribuzione lorda, restando la rimanente quota a carico dello Stato.

Art. 3.

È costituito un fondo di integrazione alimentato dalle somme passate comunque in economia sulla spesa impegnata in bilancio per la retribuzione alle ricevitorie, dai proventi non devoluti al bilancio dello Stato che saranno stabiliti, nonchè da tutti gli altri cespiti derivanti da iniziative individuali o collettive.

Questo fondo è destinato a migliorare le condizioni di trattamento dei ricevitori con anzianità di servizio non inferiore ai 15 anni, in proporzione diretta degli anni di servizio prestato e della avanzata età, ed in ragione inversa della retribuzione.

Art. 4.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, stabiliranno di accordo le forme di assicurazione, le condizioni di polizze e le relative tariffe.

Art. 5.

Il regolamento per la esecuzione del presente decreto stabilirà:

Le quote percentuali di premio da pagarsi dai ricevitori e dallo Stato;

Le somme da devolvere al fondo di cui all'art. 3 e la relativa ripartizione;

Ogni altra modalità ed eventualmente la concessione di un anticipo sul capitale assicurato in caso di particolare impiego di carattere sociale.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto che sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2100 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Visto il regolamento speciale per il personale delle ricevitorie e per gli agenti rurali approvato con R. decreto 22 ottobre 1910, n. 936, modificato dai RR. decreti 30 giugno 1912, n. 857, 11 luglio 1913, n. 1317, 21 marzo 1915, n. 441, 1° settembre 1918, n. 14471;

Visti i RR. decreti 1° ottobre 1909, n. 771 e 17 aprile 1910, n. 246;

Visto il regolamento organico per il personale telefonico approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 574 modificato dal R. decreto 6 aprile 1913, n. 462;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche, sono stabilimenti la cui gestione è commessa a speciali incaricati, che sono retribuiti a provvigione, hanno qualità di contabili dello Stato e di pubblici ufficiali ed assumono il titolo di ricevitori.

Art. 2.

Il regolamento per l'esecuzione del presente decreto stabilisce le norme per la istituzione, la soppressione e la classificazione delle ricevitorie.

Salvo le eccezioni a favore del coniuge e dei figli dei ricevitori in servizio alla pubblicazione del presente decreto, o che, alla stessa data ne abbiano altrimenti acquisito il diritto, e quelle altre stabilite dal regolamento, approvato col R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936 (modificato coi RR. decreti 30 giugno 1912, n. 857, 11 luglio 1913, n. 1317, 21 marzo 1915, n. 441, 1° settembre 1918, n. 14471), nonchè quelle a favore delle madri e delle vedove dei caduti in guerra, da stabilirsi col regolamento, le ricevitorie sono conferite in seguito a concorso.

Il regolamento stabilisce pure a quali concorsi possono prendere parte soltanto i ricevitori e a quale anche gli incaricati della gestione provvisoria di ricevitorie, i supplenti e gli estranei; nonchè le norme per la valutazione dei titoli dei concorrenti.

Sui concorsi decidono con deliberazione motivata la Commissione di cui all'articolo 12, e precisamente la Commissione centrale per quelli delle ricevitorie con retribuzione superiore a L. 4000 e le provinciali per gli altri nell'àmbito della rispettiva Provincia.

A richiesta degli interessati può però consentirsi, previo parere conforme della Commissione centrale, il cambio fra due ricevitori di stabilimenti di eguale importanza; e può pure, sopra domanda dell'interessato, essere assegnata al ricevitore in servizio altra ricevitoria disponibile di eguale o minore importanza di quella gestita, ove, a giudizio della Commissione medesima, il provvedimento sia riconosciuto giustificato da gravi ragioni.

Art. 3.

Per ottenere la nomina a ricevitore è necessario essere cittadino italiano, avere compiuto il 21° anno di età, avere sempre tenuta condotta regolare, e soddisfare alle altre condizioni richieste dal regolamento in relazione anche alla importanza delle ricevitorie.

Art. 4.

Il ricevitore deve con la sua attività personale assicurare l'incremento ed il buon funzionamento dei servizi affidatigli.

Esso è tenuto a disimpegnare i servizi postali, telegrafici, telefonici e fonotelegrafici e tutti quegli altri di cui l'Amministrazione creda opportuno incaricarlo, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle norme di servizio. L'Amministrazione può limitare l'incarico al solo servizio telegrafico, telefonico o fonotelegrafico, ad alcuni servizi postali di speciale importanza od anche ad uno di questi.

Il ricevitore può esercitare qualsiasi incarico, professione, impiego, industria o commercio che non contrasti con gli interessi dell'Amministrazione, escluse però le funzioni di sindaco o segretario comunale del luogo, di ministro dei culti avente giurisdizione o cura di anime, e salve le incompatibilità stabilite da altre leggi.

Art. 5.

I ricevitori rispondono, anche pecuniariamente ed a mezzo della cauzione prestata, tanto della loro opera personale quanto di quella dei supplenti e dell'altro personale assegnato alla loro dipendenza,

su di cui sono in obbligo di vigilare, salva rivalsa verso i responsabili materiali.

In ogni caso il ricevitore deve rivalere l'Amministrazione dei danni dei quali, per il fatto di lui o dei suoi coadiutori o dipendenti, essa è chiamata a rispondere verso i terzi.

Nella custodia delle cose che esso detiene per ragioni di servizio, è responsabile dei danni che non derivano da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla natura di queste.

Art. 6.

In caso di negligenza, irregolarità e mancanze di qualsiasi genere nell'esecuzione del servizio, il ricevitore, previa contestazione dei fatti addebitatigli e delle relative prove, incorre in una penale consistente in una trattenuta sino ad un decimo della retribuzione annua, da versarsi ad un fondo speciale di previdenza per i ricevitori.

Il provvedimento è preso dalla Commissione provinciale delle ricevitorie, di cui all'art. 12; per le trattenute da lire 25 sino ad un ventesimo della retribuzione annua, e dalla Commissione centrale per quelle superiori.

Previa sempre detta contestazione, sentito il parere della Commissione provinciale e con deliberazione della Commissione centrale è dichiarato risoluto il rapporto di servizio nei casi in cui risulti provata la perdita di fiducia, anche per riprovevole condotta, nel ricevitore da parte dell'Amministrazione, o da inabilità fisica del medesimo.

La risoluzione del rapporto si verifica di diritto in seguito a condanna, passata in giudicato, per delitti contro la patria o i poteri dello Stato, di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita o che porti seco la interdizione perpetua dei pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, nonchè in seguito a sentenza definitiva di fallimento.

Il ricevitore ha diritto di esporre anche personalmente alle Commissioni le sue ragioni e di avere copia del provvedimento preso a suo riguardo.

Art. 7.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il ricevitore può essere temporaneamente allontanato dal servizio anche prima di essere sentito, salvi i provvedimenti di cui al precedente articolo.

Deve essere senz'altro allontanato il ricevitore contro il quale sia spiccato il mandato di cattura. Può esserlo del pari quegli contro il quale sia spiccato mandato di comparizione o di accompagnamento o di arresto, o che sia stato comunque sottoposto a giudizio per delitto.

Se i fatti risultino poi insussistenti o tali da non giustificare l'eccezionale provvedimento, il ricevitore è riammesso in servizio senza perdita di anzianità ed ha diritto ad una indennità da stabilirsi in equa misura dalla Commissione centrale di cui all'art. 12.

Art. 8.

In caso di risoluzione del rapporto per rinunzia del ricevitore questi è obbligato a dare all'Amministrazione un preavviso di tre mesi.

Nei casi di elevazioni o riduzioni di classe di una ricevitoria, non dipendente da variazioni di retribuzioni, al ricevitore, che non possa per qualsiasi motivo continuare la gestione, viene offerta, entro sei mesi dal preavviso un'altra ricevitoria di eguale importanza o una indennità da stabilirsi in equa misura dalla predetta Commissione centrale.

Lo stesso trattamento è usato al ricevitore il cui stabilimento venga soppresso.

Art. 9.

I ricevitori possono essere coadiuvati, secondo le norme del regolamento e con l'approvazione dell'Amministrazione, da commessi detti supplenti, da loro nominati e retribuiti.

Sull'equo trattamento dei supplenti e su ogni altra controversia circa il rapporto di lavoro tra di essi ed il ricevitore decidono in via arbitrale, anche quali amichevoli compositori, le Commissioni [illegible] tenendo pure conto in quanto applicabili al contratto di supplenza, delle norme del decreto 9 febbraio 1919, n. 112, sull'impiego privato.

Per tali decisioni il ricevitore meno anziano facente parte della Commissione viene sostituito da un supplente nominato dal presidente fra una terna designata dal supplente interessato.

Sono estese ai supplenti le incompatibilità di cui all'art. 4.

Art. 10.

La retribuzione a provvigione dei ricevitori è stabilita applicando un tabella di coefficienti ai dati del lavoro e a quelli delle spese di esercizio approvata con decreto Ministeriale, registrato alla Corte dei conti e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

Tale tabella viene compilata e riveduta ogni cinque anni da una speciale Commissione centrale nominata con decreto Ministeriale, e nella quale hanno eguale rappresentanza l'Amministrazione ed i ricevitori, per questi ultimi elettiva, sotto la presidenza di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio stesso.

Spetta a tale Commissione determinare quali spese di esercizio debbano trovare il loro coefficiente nelle tabelle.

Le norme circa la compilazione e la revisione della tabella, la liquidazione e le trattenute della retribuzione dei ricevitori, nonchè circa l'entità e la forma delle cauzioni da questi dovute, sono stabilite dal regolamento.

Art. 11.

Finchè dura il rapporto di servizio la retribuzione non è soggetta a sequestro nè a pignoramento, salvo nei casi:

1° fino alla concorrenza di un sesto, valutata al netto, per causa di alimenti dovuti per legge;

2° fino alla concorrenza di un sesto, valutata al netto, per debiti verso lo Stato, contratti a causa di servizio, e per somme dovute a titolo d'imposta o tasse personali;

3° fino alla concorrenza di un decimo, valutato al netto, per tasse dovute ai Comuni.

Il pignoramento od il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai nn. 2 e 3 non può colpire una quota maggiore del sesto; e, quando concorrano anche le cause di cui al n. 1, non può cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore del quarto della retribuzione valutata al netto.

Art. 12.

Sono istituite presso il Ministero una Commissione centrale e presso ciascuna Direzione una Commissione provinciale delle ricevitorie.

In esse l'Amministrazione ed i ricevitori hanno uguale rappresentanza numerica, e per questi ultimi elettiva.

La presidenza è data per la Commissione centrale a un consigliere di Stato, designato annualmente dal presidente del Consiglio di Stato: per quelle provinciali al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.

Tali Commissioni hanno le attribuzioni consultive e deliberative ad esse conferite dal presente decreto e dal regolamento, e decidono in via arbitrale, con le modalità in questo ultimo stabilite, anche quali amichevoli compositori, le controversie di carattere economico tra l'Amministrazione ed i ricevitori. Tanto queste decisioni arbitrali quanto quelle di cui all'art. 9 non sono soggette ad alcun rimedio nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Nei casi in cui il parere delle Commissioni non viene accolto dalla Amministrazione, il relativo provvedimento è emanato con motivato decreto Ministeriale.

Art. 13.

Il Governo del Re provvederà entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, alla istituzione di una Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori, purchè essa venga richiesta da almeno la metà dei medesimi, o comunque la richiesta rappresenti la metà dell'ammontare complessivo delle cauzioni.

Art. 14.

Il regolamento stabilisce le norme per il trattamento economico

giuridico dei collettori e degli agenti rurali, nonchè degli esercenti telefonici.

Sulle modificazioni che l'Amministrazione ritenesse necessario di apportare in qualsiasi tempo a detto regolamento, o che fossero proposte dai due terzi almeno delle Commissioni provinciali, dovrà essere sentito il parere della Commissione centrale delle ricevitorie.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, del regolamento di esecuzione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2193 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia ed i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla competenza del capitolo (aggiunto) n. 290 « Sovvenzione del tesoro per concorsi e sussidi per spese di culto all'estero, sostenute dalla Direzione generale del Fondo per il culto », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, è inscritta la somma di lire duecentocinquantamila (L. 250.000).

Art. 2.

Nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio predetto sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata:

È istituito il capitolo n. 11 *ter* « Sovvenzione del tesoro dello Stato per concorsi e sussidi per spese di culto all'estero » con lo stanziamento di lire duecentocinquantamila (L. 250.000).

Spesa:

Lo stanziamento del capitolo n. 40 la cui denominazione è modificata come segue « Concorsi e sussidi per spese di cultro all'estero » è aumentato della somma di lire duecentocinquantamila (L. 250 000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2191 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

MAGGIORI e nuove assegnazioni allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920.

Capitolo	Importo
Cap. n. 32. Competenze al personale delle scuole all'estero	2.700.000
Cap. n. 33. Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero, ecc.	200.000
Cap. n. 34. Scuole sussidiate	200.000
Cap. n. 35. Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, ecc.	280.000
Cap. n. 36. Spese generali per le scuole italiane all'estero	150.000
Cap. n. 45-*ter* (di nuova istituzione). Spese per riparare ai danni causati dalla guerra alle scuole italiane all'estero e per provvedere all'arredamento e al materiale didattico di quelle di nuova istituzione	350.000
Totale delle maggiori e nuove assegnazioni	3.880.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per il tesoro: SCHANZER.

Il ministro per gli affari esteri: TITTONI.

Il numero 2197 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 108 « Paghe, mercedi, regalie ed indennità agli operai, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione

pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di lire trecentomila (L. 300.000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2208 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni a favore dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 3. Ministero - Spese per gli uffici e i locali dell'Amministrazione centrale e spese di rappresentanza	50,700 —
Cap. n. 66. Educatori femminili - Posti gratuiti e semigratuiti - Posti gratuiti nel R. educatorio femminile « Regina Margherita » di Napoli, ecc.	25,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	75,700 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro della istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 2209 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la pubblicazione della edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 200 000, da ripartirsi in dieci rate eguali per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1919-920 a tutto il 1928-929.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte le variazioni necessarie nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2231 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Amministrazione centrale.

Art. 1.

Alle tabelle allegate al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, sono sostituite ed aggiunte quelle dal n. 1 al n. 6 allegate al presente.

Art. 2.

Gli attuali capi sezione amministrativi e di ragioneria, primi segretari e primi ragionieri saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi ai termini degli articoli 39 e seguenti del decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 1971, ma, qualunque sia la loro anzianità, non potranno conseguire uno stipendio inferiore alle L. 8600 e 6400 rispettivamente.

Art. 3.

Il personale di controllo dell'Economato generale presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ha il solo grado di controllore dell'Economato generale.

Art. 4.

Le tabelle degli stipendi degli intendenti di finanza, degli ispettori superiori delle imposte dirette, degli ispettori superiori del registro, bollo e delle tasse sugli affari, approvate con decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 2065; degli ispettori superiori amministrativi e tecnici delle dogane, del direttore dell'ufficio tecnico delle dogane, approvate con decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1806; degli ispettori superiori amministrativi e tecnici dei monopoli industriali, dei direttori capi degli uffici tecnici centrali e dei direttori superiori, approvate con decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, e la tabella degli stipendi dei vice-prefetti, approvata con decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2122, sono abrogate.

Alle tabelle stesse viene sostituita quella n. 12 allegata al presente.

Art. 5.

I gradi della carriera di ragioneria nelle Intendenze di finanza sono i seguenti:

direttore provinciale di ragioneria;
ragioniere capo;
ragioniere.

I direttori provinciali sono adibiti al servizio di ispezione ai sensi della legge 11 luglio 1897, n. 256, e reggono gli uffici indicati nella tabella n. 15. Adempiono inoltre qualsiasi altro incarico venisse loro conferito dal Ministero del tesoro.

Art. 6.

Gli ispettori di ragioneria delle Intendenze di finanza hanno grado equiparato a quello di direttore capo di divisione di ragioneria.

Art. 7.

Nella carriera del personale delle delegazioni del tesoro e di gestione e controllo i gradi sono i seguenti:

tesoriere centrale, agente contabile dei titoli di debito pubblico, controllore capo della tesoreria centrale;
direttore provinciale del tesoro;
delegato del tesoro, controllore capo;
segretario, controllore.

I direttori provinciali del tesoro reggono le delegazioni indicate nell'allegata tabella n. 15. Potranno essere anche adibiti al servizio di ispezione.

Art. 8.

I gradi della carriera di ragioneria dell'artiglieria sono i seguenti:

ragioniere di artiglieria superiore;
ragioniere capo;
ragioniere.

Art. 9.

I gradi della carriera dei ragionieri geometri del genio sono i seguenti:

ragioniere geometra superiore;
ragioniere geometra capo;
ragioniere geometra.

Art. 10.

I gradi della carriera del personale civile di ragioneria dei RR. arsenali marittimi sono i seguenti:

ragioniere superiore;
ragioniere capo:
ragioniere.

Art. 11.

Le promozioni al grado di ragioniere capo, delegato del tesoro, controllore capo, ragioniere di artiglieria capo e ragioniere geometra capo, sono conferite agli impiegati del grado inferiore, esclusivamente mediante concorso.

Sono ammessi al concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado, escluso il periodo dell'alunnato, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

La Commissione esaminatrice sarà composta nel modo che verrà indicato nel regolamento.

Art. 12.

Le promozioni al grado di direttore provinciale di ragioneria, tesoriere centrale, agente contabile dei titoli del Debito pubblico, controllore capo della tesoreria centrale, direttore provinciale del tesoro, ragioniere geometra superiore e ragioniere di artiglieria superiore e ragioniere superiore dei RR. arsenali marittimi, sono conferite agli impiegati del grado inferiore che abbiano 5 anni di anzianità nel grado, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, con i criteri indicati nell'art. 52 del decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 13.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale, indicato nelle allegate tabelle, gli stipendi ed i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità delle tabelle stesse.

Oltre lo stipendio, potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul « Fondo per assegni di cointeressenza », a norma degli articoli 24 e seguenti del decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 14.

Il personale d'ordine e subalterno delle Amministrazioni provinciali, anche quando sia diversamente denominato, ma purchè sia adibito a servizi analoghi, sarà parificato a quello delle Amministrazioni centrali, tanto per il titolo, quanto per il trattamento economico.

L'impiegato d'ordine o l'agente subalterno che sia provveduto, alla data di applicazione del presente decreto, di uno stipendio superiore a quello stabilito dalle annesse tabelle per il proprio grado conserva la maggiore differenza come assegno personale, valevole agli effetti della pensione, giusta l'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Nella carriera di controllori dell'Economato generale presso il Ministero dell'industria, il commercio e lavoro, è abolito il grado di vice-controllore. Gli attuali vice-controllori entrano a far parte del ruolo dei controllori dell'Economato generale.

Art. 16.

Nella carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza è abolito il grado di primo ragioniere e gli attuali primi ragionieri entrano a far parte del ruolo dei ragionieri, conservando il titolo di cui ora sono provvisti.

Art. 17.

È abolito il grado di primo segretario di delegazione del tesoro e gli attuali primi segretari entrano a far parte del ruolo dei segretari e controllori, conservando il titolo di cui ora sono provvisti.

Art. 18.

Nella carriera dei ragionieri di artiglieria è abolito il grado di primo ragioniere.

Gli attuali primi ragionieri entrano a far parte del ruolo dei ragionieri, conservando il loro titolo.

Art. 19.

Nella carriera dei ragionieri geometri del genio è abolito il grado di primo ragioniere geometra.

Gli attuali primi ragionieri geometri entrano a far parte del ruolo dei ragionieri, conservando il loro titolo.

Art. 20.

Nella carriera del personale civile di ragioneria dei RR. arsenali marittimi è abolito il grado di primo ragioniere e gli attuali primi ragionieri entrano a far parte del ruolo dei ragionieri, conservando il loro titolo.

Art. 21.

I posti di ragioniere capo, delegato del tesoro, controllore capo, ragioniere di artiglieria capo e ragioniere geometra capo vacanti al 1° dicembre 1919, o che si renderanno vacanti nei primi tre anni dalla data suddetta, saranno conferiti mediante concorso per titoli, agli attuali primi ragionieri, primi segretari e impiegati di grado equiparato.

Art. 22.

Al primo concorso per esame saranno esclusivamente ammessi gli attuali primi segretari, primi ragionieri ed impiegati di grado equiparato che, pur non avendo vinto i concorsi per titoli di cui al precedente articolo, abbiano in essi conseguito gli otto decimi dei punti, e coloro che alla data suddetta abbiano il grado di segretario, ragioniere od equiparato, purchè alla data che indice il concorso abbiano i requisiti richiesti dall'art. 11.

Disposizioni generali.

Art. 23.

Per gli impiegati della carriera d'ordine ed agenti subalterni, di

cui all'art. 20 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, il servizio militare prestato, nei limiti stabiliti dall'articolo stesso, è computato come utile nel determinare l'anzianità complessiva di servizio indicata nell'art. 40 del detto decreto.

Art. 24.

Per tutto quanto non è disposto nel presente decreto, si applicano le norme contenute nel decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971. Con separato R. decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione delle tabelle nn. 15 e 16 alla magistratura e alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 25.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con le altre che regolano le materie in esso contemplate, ad emanare il relativo regolamento e tutte le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Art. 26.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella n. 1.

TABELLE DEGLI STIPENDI.

Amministrazioni centrali – Carriera amministrativa.

Segretario.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4.800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5.600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6.400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7.200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8.050 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8.900 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9.750 al compimento del 29° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10.600 al compimento del 34° anno di grado.

Direttore capo divisione.

Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1.000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1.000 dopo 5 anni, L 12.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.

Direttore generale.

Stipendio L. 14.000 oltre l'indennità di carica.

Amministratore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Stipendio L. 16.100 oltre l'indennità massima di carica stabilita per i direttori generali.

L'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 14.000.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 6.500.

Oltre agli assegni portati dalle presenti tabelle, sarà corrisposta all'impiegato la quota di reparto a lui spettante sul fondo di cointeressenza.

La presente annotazione vale anche per il personale indicato nelle successive tabelle, in quanto applicabile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 2.

Amministrazioni centrali - Carriera di ragioneria.

Ragioniere.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L 8900 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10.600 al compimento del 38° anno di grado.

Direttore capo di divisione di ragioneria.

Stipendio da L. 10.500 a L 13.000.

come alla tabella n. 1 per i direttori capi di divisione amministrativi.

Direttore capo di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 11.500.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 12.300 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 10° anno di grado.

Ragioniere generale dello Stato.

Stipendio L. 14.000 oltre l'indennità di carica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 3.

Amministrazioni centrali — Personale d'ordine.

Applicato.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado,

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Archivista.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno, di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 4.

Amministrazioni centrali — Personale subalterno.

Usciere.
Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio.

Commesso e usciere capo.
Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 5.

MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO.

Personale dell' Economato generale.

Controllore dell' Economato generale.
Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 5700 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 7200 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 6.

Amministrazioni diverse — Personale con cariche speciali.

Direttore della tipografia del Ministero degli esteri.
Stipendio iniziale L. 7000.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7600 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 9500 al compimento del 20° anno di grado.

Bibliotecario del Ministero degli esteri.
Stipendio iniziale L. 8500.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9300 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.100 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 900 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.000 al compimento del 20° anno di grado.

Direttore dell'archivio storico del Ministero degli esteri.
Stipendio da L. 10.500 a L. 13.000
come alla tabella n. 1 per i direttori capi di divisione delle Amministrazioni centrali.

Bibliotecario dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici
Stipendio iniziale L. 7500.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8100 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8700 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9300 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 10.000 al compimento del 16° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 7.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE FINANZE.

Personale delle Intendenze di finanza — Carriera di ragioneria.

Ragioniere.
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4.800 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5.600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6.400 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7.200 al compimento del 19° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7.800 al compimento del 23° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8.400 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9 000 al compimento del 33° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9.600 al compimento del 38° anno di grado.

Ragioniere capo.
Stipendio iniziale L. 8 600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9.400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.

Direttore provinciale di ragioneria.
Stipendio iniziale L. 9.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10.500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.300 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 12.000 al compimento del 15° anno di grado.

Ispettori di ragioneria.
Stipendio da L. 10.500 a L. 13.000
come alla tabella n. 1 per i direttori capi di divisione amministrativi.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 8.

Amministrazione del tesoro — Personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo.

Segretario — Controllore.
Stipendio da L. 4000 a L. 9600, come alla tabella n. 7 per i ragionieri delle Intendenze di finanza.
Delegato del tesoro — Controllore capo.
Stipendio da L. 8600 a L. 11.000, come alla tabella anzidetta per i ragionieri capi.
Direttore provinciale del tesoro.
Stipendio da L. 9500 a L. 12.000, come alla tabella anzidetta per i direttori provinciali di ragioneria.
Tesoriere centrale — Agente contabile dei titoli di debito pubblico — Controllore capo della tesoreria centrale.
Stipendio iniziale L. 10.500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 9.

Amministrazione della guerra.

Ragionieri geometri del genio.
Stipendio da L. 4000 a L. 9600
come alla tabella n. 7 per i ragionieri delle Intendenze di finanza.
Ragioniere geometra capo.
Stipendio da L. 8600 a L. 11.000
come alla tabella anzidetta per i ragionieri capi.
Ragioniere geometra superiore.
Stipendio da L. 9500 a L. 12.000
come alla tabella suddetta per i direttori provinciali di ragioneria.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 10.

Amministrazione della guerra — Ragionieri di artiglieria.

Ragioniere di artiglieria.
Stipendio da L. 4000 a L. 9600
come alla tabella n. 7 per i ragionieri delle Intendenze di finanza.
Ragioniere di artiglieria capo.
Stipendio da L. 8600 a L. 11.000
come alla tabella anzidetta per i ragionieri capi.
Ragioniere di artiglieria superiore.
Stipendio da L. 9500 a L. 12.000
come alla tabella anzidetta per i direttori provinciali di ragioneria.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 11.

Amministrazione della marina — Personale civile di ragioneria dei Regi arsenali marittimi.

Ragioniere.
Stipendio da L. 4000 a L. 9600,
come alla tabella n. 7 per i ragionieri delle Intendenze di finanza.
Ragioniere capo.
Stipendio da L. 8600 a L. 11.000
come alla tabella anzidetta per i ragionieri capi.
Ragioniere superiore.
Stipendio da L. 9500 a L. 12.000,
come alla tabella anzidetta per i direttori provinciali di ragioneria.

Personale civile di gestione dei Regi arsenali marittimi — Gestore di magazzino e di cassa.

Stipendio da L. 7500 a L. 10.000,
come alla tabella n. 6 per il bibliotecario del Ministero del tesoro e del Ministero dei lavori pubblici.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 12.

Amministrazioni diverse.

Intendenti di finanza — Ispettore superiore delle imposte dirette — Ispettore superiore del registro, bollo e delle tasse sugli affari — Ispettore superiore amministrativo delle dogane — Ispettore superiore tecnico delle dogane — Direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane — Ispettore superiore amministrativo dei monopolî industriali — Ispettore superiore tecnico dei monopolî industriali — Direttore capo degli Uffici tecnici centrali nell'Amministrazione dei monopolî industriali — Direttore superiore nell'Amministrazione dei monopolî industriali.
Stipendio iniziale L. 10.500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.
Gli attuali vice intendenti conservano il titolo di cui sono provvisti.
Vice prefetto.
Stipendio iniziale L. 11.500.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 12.300 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 10° di grado.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 13.

Consiglio di Stato.

Referendario.
Stipendio iniziale L. 10.500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.
Consigliere di Stato.
Stipendio L. 14.000.
Presidente di sezione del Consiglio di Stato.
Stipendio L. 16.100.
Presidente del Consiglio di Stato.
Stipendio L. 19.300.
Segretario generale.
Stipendio L. 13.000.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 14.

Corte dei conti.

Referendario.
Stipendio da L. 10.500 a L. 13.000
come alla tabella n. 13 per i referendari del Consiglio di Stato.

Consigliere della Corte dei conti
Procuratore generale della Corte dei conti.
Stipendio L. 14.000.
Presidente di sezione della Corte dei conti.
Stipendio L. 16.100.
Presidente della Corte dei conti.
Stipendio L. 19.300.
Vice procuratore generale della Corte dei conti.
Stipendio L. 13.000.
Segretario generale della Corte dei conti.
Stipendio L. 13.000.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 15.

Magistratura.

Pretori stipendio L. 6000.

Giudici e sostituti procuratori del Re, presidenti di tribunale e procuratori del Re, consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello.

Stipendio iniziale L. 7000.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 8.000 al compimento del 4° anno.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 9.000 al compimento dell'8° anno.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9.800 al compimento del 12° anno.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 10.600 al compimento del 16° anno.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 11.400 al compimento del 20° anno.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 12.200 al compimento del 25° anno.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 30° anno.

Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, presidenti di sezione e avvocati generali di Corte di appello, lire 14.000.

Presidenti di sezione di Corte di cassazione, avvocato generale di Corte di cassazione, primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello, L. 16.100.

Primi presidenti e procuratori generali di Corte di cassazione, L. 19.300.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 16.

Cancellerie e segreterie giudiziarie.

Cancelliere e segretario.
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Cancelliere capo e segretario capo
Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.

Cancelliere e segretario di procura generale della Corte di cassazione.
Stipendio iniziale L. 9500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.300 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 12.000 al compimento del 15° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 17.

Avvocatura erariale.

Avvocato generale erariale n. 1, classe 1ª, stipendio individuale L. 19.300.

Vice avvocato generale erariale, n. 1, id. 1ª, id. id. L. 16.100.

Segretario generale n. 1, id. 1ª, id. id. L. 14.000.

Sostituti avvocati generali erariali n. 6, id. 1ª, id. id. L. 14.000.

Avvocati erariali distrettuali n. 12, id. 1ª, id. id. L. 14.000.

Vice avvocati erariali n. 31: 16 id. 1ª, id. id. L. 13.000, 15 id. 2ª, id. id. L. 12.000.

Sostituti avvocati erariali n. 80: 30 id. 1ª, id. id. L. 11.000, 20 id. 2ª, id. id. L. 10.000, 16 id. 3ª, id. id. L. 9.000, 14 id. 4ª, id. id. L. 8.000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 18.

Sedi di Direzione provinciale del tesoro e di Direzione provinciale di ragioneria.

Aquila — Bari — Bologna — Cagliari — Catania — Catanzaro — Firenze — Genova — Milano — Napoli — Palermo — Roma — Torino — Udine — Venezia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 2172 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 6 luglio 1912, n. 869;
Vista la legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto del 28 settembre 1919, n. 1956;
Vista la deliberazione del 2 dicembre 1916 del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno;
Viste le deliberazioni 2 e 12 maggio 1917 del Consiglio comunale di Ascoli Piceno;
Vista la deliberazione della Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno del 18 marzo 1915;
Vista la deliberazione del 19 gennaio 1917 della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno;
Vista la deliberazione del 22 giugno 1917 della Banca popolare di Ascoli Piceno;
Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La stazione sperimentale di gelsicoltura e di bachicoltura in Ascoli

Piceno istituita con la legge 6 luglio 1912, n. 869, ha per iscopo di compiere indagini e studi sperimentali d'indole scientifica o tecnica sul filugello e sulla coltura del gelso, nonchè di dare opera d'insegnamento e divulgazione al fine di promuovere il progresso in ogni ramo della bachicoltura e della gelsicoltura.

Art 2.

La stazione è retta da un Consiglio d'amministrazione composto del rappresentante del Governo, di uno per ciascuno degli Enti indicati nell'art. 3 del presente decreto, i quali contribuiscano al mantenimento della stazione stessa nella misura convenuta col Ministero per l'agricoltura, e di altri Enti che contribuiscano allo stesso scopo con una quota annua continuativa non inferiore a L. 1000.

Il direttore della stazione è membro di diritto del Consiglio, con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in carica un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Il Ministero per l'agricoltura concorre nelle spese d'impianto e di arredamento della stazione con la somma di L. 70,000 e contribuisce per il funzionamento con l'annua somma di L. 25.000, oltre alle spese del personale portate alle tabelle annesse al R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580.

La provincia di Ascoli Piceno contribuisce con annue L. 1500; il comune di Ascoli Piceno con L. 2000; la Camera di commercio ed industria di Ascoli Piceno con L. 300; la Cassa di risparmio di Ascoli Piceno con L. 500; la Banca popolare di Ascoli Piceno con L. 400.

Art. 4.

Il personale della stazione è quello portato dalle tabelle *D* ed *E* del R. decreto-leggge 25 agosto 1919, n. 1580, e da quello d'inservienza, che sarà determinato dal regolamento della stazione.

Art. 5.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio d'amministrazione e approvato dal Ministero per l'agricoltura, disciplinerà il funzionamento della stazione.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spetta la sorveglianza sull'andamento amministrativo; al direttore spetta quanto s'attiene all'indirizzo scientifico e tecnico della stazione.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio una relazione sui lavori eseguiti nel corso dell'anno, il programma degli studi ed esperienze da farsi nel successivo, il bilancio preventivo delle spese ed il consuntivo del precedente esercizio. La relazione ed il programma, per notizia; il bilancio ed il consuntivo per l'approvazione.

Di tutti codesti documenti sarà trasmessa copia al Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

VISOCCHI

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2175 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n 1957, con il quale vengono portate modificazioni al regolamento del Consiglio superiore d'istruzione pubblica;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il decreto del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro in data 24 gennaio 1919 in esecuzione dell'art. 12 del precitato decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 22 e 23 del precitato decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1957, è sostituito il seguente:

Al vice presidente del Consiglio superiore d'istruzione pubblica è assegnata la retribuzione annua di L. 1000. A ciascuno dei membri del Consiglio predetto e della Giunta del Consiglio stesso è corrisposto per ogni tornata un gettone di presenza di L. 10, che viene computato per ciascun giorno di adunanza, anche se nelle medesime giornate il Consiglio o la Giunta abbia tenuto più riunioni.

Ai membri del Consiglio e della Giunta, che non appartengano all'Amministrazione dello Stato, e non siano residenti in Roma, è dovuta inoltre una indennità di L. 20 al giorno per il tempo durante il quale funziona la Giunta o il Consiglio, computando nell'indennità il giorno precedente a quello della convocazione e il giorno successivo all'ultima seduta. Quando la distanza dal luogo di provenienza sia superiore a 400 km. o la provenienza sia dalle isole di Sicilia o di Sardegna, la decorrenza della indennità è invece di due giorni prima a due giorni dopo i termini ora detti. Spetta inoltre il rimborso della spesa di viaggio in 1ª classe aumentato di due decimi; e un compenso di L. 1 a km. per il percorso sulle vie ordinarie.

Ai membri del Consiglio stesso e della Giunta appartenenti al Senato del Regno o alla Camera dei deputati, estranei all'Amministrazione dello Stato e non residenti in Roma, aspetta, oltre al gettone di cui sopra, un'indennità di L. 30 al giorno computabile come sopra, e il compenso di L. 1 a km. per il percorso di viaggio sulle vie ordinarie.

Ai membri invece che appartengono all'Amministrazione dello Stato non residenti in Roma spettano le indennità e i rimborsi di spese di viaggio determinate dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, computati come sopra.

Art. 2.

Uguali norme si seguiranno per la liquidazione delle indennità giornaliere ed il rimborso delle spese di viaggio a favore delle persone chiamate a far parte di Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari e in genere di Commissioni in servizio dell'istruzione superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2180 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, col quale fu autorizzata la conversione della rendita consolidata 4,50 0[0 netto in altra del consolidato 3,50 0[0 netto;

Visto l'art. 2 della legge stessa col quale furono dichiarate esenti dalla conversione suddetta le rendite 4,50 0[0 possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza, in quanto non vengano successivamente, per effetto di qualsiasi operazione, trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore;

Visto il regolamento approvato col Regio decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 795, relativo a variazioni nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1918-919 dipendenti da conversioni di rendita del consolidato 4,50 0[0 netto in altre del consolidato 3,50 0[0 netto eseguite nel 1° semestre 1919;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908 colla quale venne prorogato l'esercizio provvisorio fino a quando i bilanci non siano approvati per legge;

Ritenuto che nell'esercizio 1918-919 venne disposto l'annullamento dell'annua rendita consolidata 4,50 0[0 di L. 3,022,48 per conversione in consolidato 3 50 0[0 netto (1902) e l'iscrizione per conversione di rendita 4,50 0[0 netto di altra 3 50 0[0 netto (1902) di L. 2 350,81;

Ritenuto che trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 21 dicembre 1903, n. 483, devesi ora provvedere per le variazioni dei due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1918 919 relativi ai debiti consolidati suddetti;

Visto l'art. 14 del regolamento sopra ricordato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico nell'esercizio 1918-919 di rendite conservate provvisoriamente nel 4,50 0[0 netto in altre del 3,50 0[0 netto saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919 le seguenti variazioni:

Al capitolo n. 4: « Antiche rendite consolidate nominative 4,50 0[0 netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza ».

In diminuzione:

Importo annuo della rendita 4,50 0[0 annullata per conversione in consolidato 3,50 0[0 netto (1902) lire 3,022,48.

Al capitolo n. 5: « Rendita consolidata 3,50 0[0 netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, numero 166 e 21 dicembre 1903, n. 483 ».

In aumento:

Importo annuo della rendita 3,50 0[0 netto (1902) inscritta per conversione di rendita 4,50 0[0 netto lire 2,350,81.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 30 agosto 1919, n. 1712, che istituisce una azienda autonoma per l'esercizio del porto di Venezia, sotto la denominazione di « Provveditorato al Porto »;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. ing. Leopoldo Carraro, capo divisione delle ferrovie dello Stato, è nominato provveditore al porto di Venezia.

Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PANTANO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Decreta:

Articolo unico.

È approvato l'annesso statuto del Consorzio nazionale cooperativo importazione.

STATUTO.

Scopo — Sede — Durata.

Art. 1.

È costituito un Ente morale autonomo denominato « Consorzio nazionale cooperativo importazione ».

Per il raggiungimento dello scopo sociale il Consorzio, sotto la direzione ed il controllo dello Stato, provvederà nell'interesse nazionale alla importazione delle carni suine, dei grassi, latticini e generi similari nelle quantità necessarie al consumo.

Con decreto del Ministero industria e commercio e lavoro - Sottosegretariato per gli approvvigionamenti - il Consorzio potrà estendere la sua azione anche ad altre merci oltre quelle indicate.

Le importazioni si effettueranno mediante acquisti all'estero che il Consorzio farà a mezzo delle ditte private e, ove occorra, anche direttamente.

Il Consorzio potrà avere il monopolio del ricevimento e provvederà all'immagazzinamento, alla conservazione, all'eventuali lavorazioni ed alla consegna delle merci. Tale consegna avverrà secondo le indicazioni dei commissari ripartitori provinciali.

Il Consorzio potrà anche essere delegato a compiere operazioni d'esportazione con norme e modalità da stabilirsi volta per volta dal Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 2.

Il Consorzio è posto sotto la vigilanza del Ministero industria, commercio e lavoro - Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e

consumi alimentari - che la eserciterà a mezzo del presidente da lui nominato e da una speciale Delegazione. Tutti gli atti del Consorzio sono sottoposti all'approvazione del presidente, il quale può anche sospenderne l'attuazione e prendere i relativi provvedimenti.

Le spese relative all'opera di direzione e controllo da parte dello Stato sono a carico del Consorzio.

Per provvedere alla istituzione ed alla gestione del Consorzio fino a che non sarà insediato il Consiglio d'amministrazione e non saranno versati i 3/10 del capitale di fondazione, il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari provvederà alla nomina di una Commissione provvisoria e del presidente.

Art. 3.

Il Consorzio ha la sua sede centrale in Roma e può istituire filiali ed agenzie nelle città del Regno o all'estero.

Art. 4.

Il Consorzio avrà la durata fino al 30 settembre 1921 e potrà essere prorogato.

Capitale e soci.

Art. 5.

Il Consorzio ha un capitale di fondazione fissato in lire dieci milioni. Detto capitale sarà costituito mediante quote sociali nelle misure seguenti:

Per le aziende annonarie, Istituti di carattere pubblico eretti in ente morale e cooperative singole, loro federazione e consorzi:

1° che abbiano fatto vendite, sia ai soci, sia al pubblico nell'ultimo esercizio, per almeno 20.000.000, L. 500.000;

2° che abbiano fatto vendite, sia ai soci, sia al pubblico nell'ultimo esercizio, per almeno 10.000.000, L. 300.000;

3° che abbiano fatto vendite, sia ai soci, sia al pubblico nell'ultimo esercizio, per almeno 5.000.000, L. 200.000;

4° che abbiano fatto vendite, sia ai soci, sia al pubblico nell'ultimo esercizio, per almeno 2.500.000, L. 100.000;

5° che abbiano fatto vendite, sia ai soci, sia al pubblico nell'ultimo esercizio, per almeno 1.000.000, L. 50.000.

Agli effetti dell'ordinamento interno del Consorzio, il capitale di fondazione è suddiviso in quote nominative non negoziabili di L. 50.000.

Art. 6.

La responsabilità dei partecipanti di fronte ai terzi è limitata ai contributi rispettivamente sottoscritti.

Art. 7.

Il capitale di fondazione del Consorzio è versato per 3/10 all'atto della sua costituzione, e per il rimanente su richiesta del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Possono essere ammessi a far parte del Conzorzio le aziende annonarie, gli Istituti di carattere pubblico di consumo eretti in Ente morale, le cooperative singole, le loro federazioni e i loro Consorzi.

Le domande d'ammissione devono essere presentate alla Commissione provvisoria di cui all'art. 2 e in seguito al Consiglio di amministrazione.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al Consorzio è stabilito fino al 31 dicembre 1919.

Art. 9.

Contro le decisioni della Commissione provvisoria o del Consiglio d'amministrazione, il richiedente potrà fare ricorso in un termine di quindici giorni al sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi.

Art. 10.

Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi potrà in via eccezionale, ammettere a far parte del Consorzio anche quegli Enti, Istituti e Cooperative e loro Consorzi o altre aziende, che pur non avendo i requisiti di cui all'art. 8, possono concorrere al raggiungimento degli scopi del Consorzio.

Ordine del Consorzio.

Art. 11.

Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio d'amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) la Direzione generale.

Assemblea generale.

Art. 12.

Ogni partecipante ha diritto a tanti voti quante sono le quote di capitale sottoscritte fino all'ammontare di L. 200.000.

Oltre a tale somma avrà diritto ad un voto ogni quota di L. 100.000. Comunque non potrà avere più di dieci voti.

Art. 13.

Ogni partecipante potrà nominare non più di due rappresentanti all'assemblea per l'ammontare complessivo dei voti di cui dispone.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria si aduna ogni anno entro i tre mesi della chiusura dell'esercizio annuale.

Essa discute ed approva il bilancio, provvede alla nomina delle cariche sociali, trattando inoltre tutte quelle proposte che saranno segnate nell'ordine del giorno.

Art. 15.

L'assemblea straordinaria si aduna tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta richiesta dal Collegio sindacale o domanda motivata da tanti partecipanti i quali rappresentino complessivamente 1/5 del capitale sociale.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria deve farsi mediante avviso da mandare ai partecipanti a mezzo di lettera raccomandata e da inserire non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza su « La cooperazione italiana ».

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno.

Art. 17.

Per la validità delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti partecipanti che in proprio o per delegazione, rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, che dovrà avvenire dopo quindici giorni dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti; e i singoli partecipanti non potranno ricevere più di una delega oltre la propria.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per l'amministrazione del Consorzio; delibera perciò i critèri e le direttive generali per gli acquisti dei generi, il loro immagazzinamento, la loro conservazione e eventuale lavorazione, provvede a stabilire la misura del compenso per i componenti del Comitato esecutivo, alla nomina e alla revoca del Comitato stesso, del direttore generale e dei direttori e a tutto quanto non è riservato all'assemblea generale.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione è nominato dal sottosegretario per gli approvvigionamenti e consumi ed ha le attribuzioni e facoltà di cui all'art. 2.

Art 19.

Il Consiglio d'amministrazione si compone di 14 membri scelti nell'assemblea dei partecipanti che durano in carica due anni.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ordinariamente una volta ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda necessario o almeno cinque consiglieri lo richiedano.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di otto membri.

Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti, a parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 21.

La rappresentanza legale del Consorzio spetta al presidente o alle persone all'uopo da lui delegate.

Comitato esecutivo.

Art. 22.

Al Comitato esecutivo è affidata la esecuzione delle operazioni del Consorzio e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Provvede alla nomina e alla revoca del personale. Essa è composta del presidente e di 4 membri scelti fra i componenti del Consiglio d'amministrazione.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione è di diritto presidente del Comitato esecutivo.

Direzione generale.

Art. 23.

Il Comitato esecutivo per l'attuazione dei compiti affidatigli può servirsi di uno o più direttori generali.

La nomina e la revoca del direttore generale o dei direttori spetta al Consiglio di amministrazione.

La nomina del direttore generale è subordinata all'approvazione del sottosegretario per gli approvvigionamenti e consumi.

Sindaci.

Art. 24.

Per la sorveglianza delle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio è costituito un Collegio dei sindaci composto di tre membri effettivi e due supplenti che avranno le attribuzioni indicate nell'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci possono essere scelti anche al di fuori dei rappresentanti degli Enti partecipanti.

I sindaci sono nominati dall'assemblea ordinaria dei partecipanti.

La retribuzione loro è fissata annualmente dall'assemblea.

Bilancio ed utili.

Art. 25.

L'esercizio si chiude al 31 marzo di ciascun anno; entro 45 giorni dalla chiusura dell'esercizio e non meno di un mese prima della convocazione dell'assemblea, il Consiglio d'amministrazione, dovrà presentare ai sindaci il bilancio per le opportune verifiche.

Art. 26.

Sugli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea sarà prelevato il 20 0|0 da assegnarsi alla riserva, e una somma per corrispondere al capitale sociale un interesse non superiore al 5 0|0. Dall'ulteriore residuo il 5 0|0 sarà destinato al Consiglio d'amministrazione, il 10 0|0 al personale del Consorzio e il rimanente 85 0|0 sarà assegnato allo Stato perchè lo destini, su proposta del Consiglio d'amministrazione, agli organismi nazionali della cooperazione per il miglioramento tecnico della cooperazione di consumo.

Scioglimento e liquidazione.

Art. 27.

Il Consorzio potrà sciogliersi nel caso che si accerti la perdita di un terzo del capitale sociale.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori.

Modificazioni dello statuto.

Art. 28.

Le modificazioni al presente statuto possono partire dal Consiglio d'amministrazione o da almeno tanti partecipanti i quali rappresentino complessivamente un terzo del capitale sociale.

Art. 29.

Tanto le deliberazioni di scioglimento quanto quelle di modifica dello statuto devono essere prese dall'assemblea in seduta straor-

rappresentino complessivamente due terzi del capitale sociale e debbono essere approvate con decreto del Ministero industria, commercio e lavoro, Sottosegretariato per gli approvigionamenti.

Regolamento interno del Consorzio.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione è incaricato della compilazione del regolamento interno del Consorzio. Tale regolamento dovrà essere approvato dal sottosegretario per gli approvvigionamenti.

Roma, 1° dicembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visto il decreto in data 1° dicembre 1919 con cui è stato approvato lo statuto del Consorzio nazionale cooperativo di importazione:

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse disposizioni transitorie per l'attuazione del Consorzio suddetto, e la nomina della Commissione provvisoria.

Disposizioni transitorie.

I.

All'inizio delle sue operazioni il Consorzio subentrerà nell'utilizzazione e nella gestione dei magazzini tenuti dallo Stato o tenuti dai Consorzi provinciali di approvvigionamento in quanto non servano ad essi.

Dovendosi provvedere di nuovi magazzini il Ministero ne ordinerà eventualmente la requisizione. Per ciascun magazzino il Sottosegretariato nominerà un proprio commissario per l'operazione di consegna delle merci e per la liquidazione delle contabilità relative.

II.

Man mano che le merci verranno consegnate al Consorzio con regolare verbale d'accertamento per la qualità, quantità e stato di conservazione, al Consorzio, questo disporrà per l'immediato pagamento.

III.

Per le merci di non facile esito la consegna sarà fatta al Consorzio volta a volta che dovranno essere spedite. Il pagamento di dette merci verrà fatto all'atto della consegna.

IV.

Il Consorzio assume anche i contratti di acquisto di merci non ancora eseguiti in tutto o in parte, di carico, scarico o spedizione, per terra e per mare, delle merci da immagazzinare e distribuire, subentrando nei contratti dello Stato per l'attuazione immediata salvo in seguito modificarli secondo le proprie convenienze.

L'assegnazione dei vapori in arrivo ai diversi porti, deve essere fatta secondo le richieste del Consorzio.

V.

Per i trasporti ferroviari e marittimi di Stato il Governo si obbliga di assegnare al Consorzio attuale le precedenze stabilite per le merci alimentari.

Il servizio di cabotaggio per le distribuzioni via mare, è fatto dal Consorzio.

VI.

Il servizio di Cassa viene fatto esclusivamente dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Il Ministero provvederà a far aprire un conto corrente per i pagamenti all'estero.

Commissione provvisoria del Consorzio.

Sono nominati a far parte della Commissione provvisoria a termini dell'art. 2 dello statuto del Consorzio:

1. On. Quirino Nofri – Roma.

[illegible] consumi – Milano.

3. Galli Romeo, Ente autonomo dei consumi - Bologna.
4. Rotondo Giacomo, Alleanza cooperativa - Sampierdarena.
5. Rag. Dell'Armi Antonio, Giunta dei consumi - Venezia.
6. Avv. Manlio D'Ambrosio, Consorzio coop. consumo - Napoli.
7. Rag. Mario Radaelli, Unione cooperativa - Milano.
8. Comm. Eduardo Breglia - Napoli.
9. Cav. Ernesto Zanaboni, Istituto romano dei consumi - Roma.
10. Comm. Pennati Alessandro - Milano.
11. Rag. Paolo Vercelli - Milano.

Comitato esecutivo:

1. On. Quirino Nofri.
2. Cav. Ernesto Zanaboni.
3. Comm. Eduardo Breglia.
4. Romeo Galli.

Roma, 2 dicembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 5 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	83.58	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.65	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 5 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 122,90 — Londra 49,51 — Svizzera 238 75 — New York 12,65 — Oro 196,30.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 4 dicembre 1919

Presidenza del presidente ORLANDO.

La seduta comincia alle 15.

AMICI GIOVANNI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione per la nomina dei commissari della Giunta generale del bilancio.

Avverte che la Commissione di scrutinio non potè attribuire molti voti dati ad alcuni candidati con la indicazione del solo cognome, essendovi altri deputati che avevano il medesimo cognome. Propone perciò che, in armonia alle consuetudini, anche essi siano attribuiti al deputato che notoriamente era candidato.

Non essendovi opposizioni, rimane così stabilito.

Proclama pertanto eletti gli onorevoli: Facta, con voti 177 — Raineri, 175 — Bonomi Ivanoe, 173 — Milani, 172 — Paratore, 170 — Torre, 169 — Peano, 169 — Sitta, 162 — Nunziante, 158 — Agnesi, 152 — Padulli, 149 — Treves, 146 — Modigliani, 145 — Pasqualino Vassallo, 143 — Albertelli, 143 — Casalini, 143 — Graziadei, 141.

Lembo, 140 — Maffi, 136 — Baldini, 136 — Pistoia, 135 — Squitti, 134 — Volpi, 134 — Bacci Giovanni, 134 — Merloni, 133 — Cocco Ortu, 131 — Zegrotti, 131 — Matteozzi, 131 — Congiu, 128 — Camera Giovanni, 126 — Bianchi Vincenzo, 125 — Gilardi, 127 — Bonomi Paolo, 124 — Gasparotto, 123 — Mauri, 120 — Pecoraro, 116.

Ebbero poi voti gli on. Caporali, 114 — Rosadi, 105 — Carnazza, 95 — Schiavon, 80 — Giaracà, 80 — Tangora, 80 — Venditti, 76 — Pietravalle, 70 — Castellino, 60 — Celesia, 51 — Balsano, 42 — Maury, 40 — Labriola, 38 — Codacci Pisanelli, 35 — Guglielmi, 30 — Salvemini, 29 — Colajanni, 18 — Chiesa, 13 — De Viti De Marco, 13 — Meda, 11 — Alessio, 10 — Bignami, 10 — Bissolati, 9 — Luzzatti, 7 — Boggiano, 6 — Ciriani, 5 — Voti dispersi 49.

Votazione per la nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Indice la votazione per la nomina delle Commissioni per le petizioni, per i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti e la vigilanza sulla biblioteca della Camera.

AMICI GIOVANNI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abisso — Agnesi — Albanese — Alice — Amato — Amendola — Amici — Arnoni — Arrigoni.

Bacoelli — Bacci Felice — Baglioni Silvestro — Baldassare — Baracco — Bareso — Bozzoli — Belotti Bortolo — Benedetti — Benelli — Bentini Giovanni — Beretta — Bergamo — Bertolino — Bettone — Besana — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Vincenzo — Bignami — Boccieri — Boggiano — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bosco — Boselli — Brancoli — Brezzi — Brunialti — Brusasca — Buonocore.

Calò — Camera Giovanni — Camera Salvatore — Cameroni — Caminiti — Cavasso — Cappellieri — Cappellotto — Casaretto — Cascino — Casertano — Caso — Cattini — Cavalli — Cavazzoni — Celesia — Celli — Cerabona — Cermenati — Cerpelli — Chianese — Chiesa — Chimienti — Ciappi — Cicogna — Cingolani — Ciocchi — Ciriani — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colella — Congiu — Conti — Corazzin — Costa — Crispolti — Cuomo — Curti — Cutrufelli.

Dalessio — D'Ayala — De Andreis — De Benedittis — De Capitani — De Cristofaro — Degni — D'Abate — De Martino — De Michele — De Nava — De Ruggieri — De Vito Roberto — Di Fausto — Di Francia — Di Marzo — Di Salvo — Donati Guido — Dore.

Facta — Falbo — Falcioni — Fantoni — Farina — Fava — Federzoni — Fiamingo — Filesi — Fino — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Fontana — Fronda — Fulci.

Galla — Gallenga — Gasparotto — Gentile — Ghislandi — Giaracà — Giavazzi — Giolitti — Girardi — Girardini — Giuffrida Vincenzo — Grandi Achille — Grassi — Grimaldi — Gronchi — Guarrienti.

Improta.

Jannelli — Janni.

Lanzara — La Pegna — Lembo — Lissia — Lombardi Giovanni — Lo Monte — Longino — Lo Presti — Luciani — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Marconcini — Marracino — Martini — Martire — Masciantonio — Mastino — Mauro Clemente — Maury — Mazzarella — Mazzolani — Mecheri — Meda — Mendaja — Merizzi — Mezzanotte — Micheli — Miceli Picardi — Milani Fulvio — Miliani G. Battista — Montini — Morisani — Murgia — Murialdi — Muzzi.

Nava — Negretti — Nitti — Nunziante.

Olivetti.

Pallastrelli — Pancamo — Pantano — Paparo — Paratore — Pascale — Pasqualino Vassallo — Peano — Pecoraro Lombardo — Pellegrino — Perrone — Pestalozza — Pezzullo — Philipson — Pietravalle — Pietriboni — Piva — Poggi — Porzio — Preda.

Raineri — Renda — Riccio — Rindone — Rocco — Rodinò — Rosadi Giovanni — Rosati Mariano — Rossi Cesare — Rossi Luigi — Rossini — Rubilli — Ruini — Russo.

Salvadori Guido — Salvemini — Sandrini — Sandroni — Sandulli — Sanjust — Sanna — Satta-Branca — Schiavon — Scialoja — Scotti — Siciliani — Sighieri — Signorini — Sipari — Sitta —

Tambolino — Tangorra — Tedesco Ettore — Tedesco Francesco — Tescione — Tofani — Tonetti — Tono — Torre — Tortorici — Tosti — Tovini — Trentin — Troilo — Turano.

Ursi.

Vallone — Vassallo Ernesto — Visocchi.

Zaccone — Zegretti — Zorboglio — Zileri — Dal Verme — Zito — Zucchini.

PRESIDENTE, annunzia che le Commissioni di scrutinio risultano composte per la Giunta dei decreti registrati con riserva degli onorevoli Mascagni, Bosco, Labriola, Cancellieri, Capasso, Martini, Baglioni Silvestro, Gasparotto e Cazzamalli.

Per la biblioteca della Camera degli onorevoli Carazzoli, Tangorra, Salvadori Luigi, Urzi, Mastino, Bonato, Pacchi, Russo e Del Bello.

Per la Giunta delle petizioni degli onorevoli De Martino Frontini, Milani, Rosati, Caroti, Pestalozza, Gismondi, Salvatori Guido, Scialabba, Targetti, Monici e Gherzi.

Comunicazioni della presidenza.

PRESIDENTE, comunica l'elenco dei nuovi senatori.

Interrogazioni.

AMICI, segretario, legge le interrogazioni.

PRESIDENTE, annuncia che i deputati Chiesa, De Capitani, Sandulli, Meschiari e Graziadei hanno presentato rispettivamente una proposta di legge.

Giuramento.

DI GIORGIO, giura.

Sui lavori parlamentari.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, chiede che domani si proceda alle votazioni per nomina di Commissioni perchè posdomani cominci la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, sopprimendo le interrogazioni fino a che questa discussione non sia esaurita.

(Rimane così stabilito).

La seduta termina alle 15,50.

CRONACA ITALIANA

Onoranze alla salma del conte Macchi di Cellere. — Ieri, in forma solenne, ebbero luogo le onoranze alla salma del conte Macchi di Cellere, che fu nostro ambasciatore agli Stati Uniti del Nord-America.

Il feretro, dalla ferrovia, ove era giunto il giorno innanzi da Genova, sbarcatovi da una nave da guerra, venne trasportato alla chiesa di San Camillo per le esequie e quindi al Verano.

Seguivano il carro funebre, coperto di ricche corone, fra le quali una di Sua Maestà il Re, la famiglia, le rappresentanze ufficiali e numerose cospicue personalità ufficiali.

Reggevano i cordoni a destra: l'ambasciatore Barrère, il sig. Gay, incaricato d'affari d'America, il sindaco senatore Apolloni; a sinistra: il conte Sforza Cesarini, l'ammiraglio Biscaretti, il comandante della nave da guerra americana che ha trasportato la salma, signor Siem.

Prima che il corteo si muovesse per il Verano, il conte Sforza-Cesarini salutò la salma a nome del Governo.

La morte del prof. Millosevich. — Un grave lutto ha colpito la scienza, addolorando quanti riveriscono l'ingegno e il sapere.

Ieri mattina, a Roma, è morto il prof. Elio Millosevich, direttore del R. Osservatorio astronomico del Collegio romano.

Insigne scienziato, il Millosevich lascia un gran numero d'interessanti studi astronomici e lega il suo nome a quelli che continuarono in Italia la luminosa via di Galileo Galilei.

Oriundo delle terre redente, era nato a Venezia il 5 settembre 1848, e giovanissimo si dedicò ai difficili studi dell'astronomia, coi quali onorò la scienza e la patria, e degnamente continuò al Collegio romano la luminosa tradizione di padre Secchi.

Domattina, alle 10,30, avranno luogo i funerali.

Cuor di marinaio. — Dal Ministero della marina è stato rivolto encomio al fuochista Di Mauro Giuseppe, il quale, avendo maturato il diritto alla polizza di assicurazione per L. 1000, all'atto del congedo, designò quale beneficiaria l'Opera nazionale pei combattenti.

TELEGRAMMI "STEFANI"

PARIGI, 5. — Clemenceau ha ricevuto oggi nel pomeriggio l'on. Scialoja.

PARIGI, 5. — Il presidente della repubblica, accompagnato dal segretario generale militare, si è recato oggi nel pomeriggio a restituire la visita al principe di Serbia.

PARIGI, 5. — Il *Temps* dice che la nota tedesca in risposta alla comunicazione degli alleati riguardante l'organizzazione militare in Germania non è stata ancora presa in esame dal Consiglio supremo.

Circa poi l'informazione ufficiosa tedesca secondo la quale istruzioni sarebbero state inviate a von Lersner per iniziare trattative sulla questione della consegna dei colpevoli dei delitti commessi durante la guerra, il *Temps* dice che nulla si conosce di preciso a Parigi sull'apertura di tali trattative.

Il *Temps* aggiunge che le principali potenze non sono state ancora informate che il governo tedesco si sia deciso di inviare altri negoziatori a Parigi.

LONDRA, 5. — Il cancelliere dello Scacchiere Bonar Law ha preso la parola a Glascow in una riunione alla quale assistevano 5000 persone.

Durante il discorso Bonar Law ha detto che è stata conservata una forza armata sufficiente per tutelare la messa in vigore del trattato di pace.

Parecchie persone hanno manifestato dubbi intorno alla ratifica del trattato di pace da parte della Germania la quale si è forse lasciata influenzare dalla dilazione portata dal Senato americano alla ratifica del trattato.

Queste persone credono che se gli fosse possibile il Governo tedesco si sottrarrebbe alla esecuzione delle clausole del trattato; ma Bonar Law ha dichiarato che egli parla per il Governo britannico e, crede anche, per gli alleati dicendo che essi hanno il potere di rendere certa non soltanto la ratifica del trattato di pace, ma la messa in vigore e che essi useranno, se sarà necessario, di tale potere.

LONDRA, 5 — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad una interrogazione Lloyd George dice che il governo britannico non può fare alcuna dichiarazione relativamente alle forze armate di cui dispone D'Annunzio poichè esse variano.

L'oratore soggiunge che la questione dell'attività e delle intenzioni di D'Annunzio sono oggetto della costante attenzione del Consiglio supremo.

Rispondendo poi ad un'altra interrogazione Lloyd George afferma che è suo parere che non sia prudente fare dichiarazioni circa lo stato attuale delle trattative relative alla questione di Fiume e del territorio adiacente.

Il primo ministro conclude dicendo: La Gran Bretagna e i suoi alleati desiderano vivamente che si addivenga ad una soluzione rapida e soddisfacente, e rivolgono tutta la loro attenzione a tale questione.

COPENAGHEN, 5. — Si ha da Kovno:

Nei combattimenti avvenuti presso Radzvilijskis le truppe lituane hanno tolto ai tedeschi 20 cannoni con 50.000 granate e 30 aeroplani con la loro dotazione di munizioni che ascende a 50.000 bombe.

Inoltre sono caduti nelle mani dei lituani 8 automobili, 100 mitragliatrici, 10.000 fucili, 75.000 cartucce da fucile e molto altro materiale da guerra non ancora elencato.

I tedeschi hanno dovuto anche abbandonare nelle mani dei lituani i loro depositi di Schaulen.

Le truppe lituane hanno occupato Janischki.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*